

COMUNE DI TORRE BOLDONE

PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



Approvato con:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **22** del **30/07/2025**

Modificato con:

Deliberazione di Giunta Comunale n. **152** del **27/11/2025**



Indice

1 	Disposizioni generali	5
Art. 1	Oggetto	5
Art. 2	Competenze	5
Art. 3	Responsabilità	5
Art. 4	Aventi diritto alla sepoltura	5
Art. 5	Servizio di accettazione defunti e registro cimiteriale	6
Art. 6	Catasto cimiteriale	6
Art. 7	Scadenziario delle concessioni	6
2 	Cimiteri	7
Art. 8	Dotazioni cimiteriali	7
Art. 9	Reparti speciali nel cimitero	7
Art. 10	Ossario e Cinerario comune	7
Art. 11	Giardino delle rimembranze	8
Art. 12	Deposito mortuario	8
3 	Concessioni cimiteriali	9
Art. 13	Concessioni	9
Art. 14	Turni di rotazione - Durata delle concessioni	12
Art. 15	Richiesta di sepoltura e criteri di assegnazione	12
Art. 16	Diritto d'uso delle sepolture private (Cappelle di Famiglia)	13
Art. 17	Successione delle concessioni	14
Art. 18	Revoca delle concessioni	14
Art. 19	Decadenza ed estinzione delle concessioni	14
Art. 20	Rinuncia alla concessione, abbandono e mancato rinnovo	15
Art. 21	Modifica o soppressione parziale di aree e manufatti cimiteriali	15
Art. 22	Manutenzione	16
4 	Polizia dei cimiteri	17
Art. 23	Orario di visita al cimitero	17
Art. 24	Disciplina dell'ingresso e condotta all'interno dei cimiteri	17
Art. 25	Celebrazioni	18
5 	Personale addetto al cimitero	19
Art. 26	Personale addetto	19
Art. 27	Responsabile del servizio di polizia mortuaria e di custodia	19
Art. 28	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	19
6 	Imprese e lavori privati	21
Art. 29	Accesso al cimitero	21
Art. 30	Recinzione aree - Materiali di scavo	21
Art. 31	Circolazione di automezzi e deposito di materiali	21
Art. 32	Orario di lavoro	21
Art. 33	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	21
Art. 34	Vigilanza	21
7 	Edilizia cimiteriale	22
Art. 35	Manufatti cimiteriali ed ornamenti	22
Art. 36	Realizzazione di sepolture ed elementi accessori	22
Art. 37	Lapidi di chiusura dei loculi	22
Art. 38	Cippi	23



Art. 39	Elementi copritomba e/o lapidi	23
Art. 40	Componenti accessori	23
Art. 41	Epigrafi	23
Art. 42	Fiori e piante	23
Art. 43	Interspazi tra le tombe	24
8 	Disposizioni varie e finali	25
Art. 44	Cautele	25
Art. 45	Sepolture in deroga	25
Art. 46	Mutamento del rapporto concessorio	25
Art. 47	Adeguamento dei turni di rotazione e della durata delle concessioni	26
Art. 48	Divieto di rinnovo	26
Art. 49	Disciplina dell'attività di trasporto funebre	26
Art. 50	Gestori cimiteriali diversi dal Comune	26
Art. 51	Sanzioni	27
Art. 52	Sepoltura di animali di affezione	27
Art. 53	Rinvio ad altre norme	27
Art. 54	Entrata in vigore	27



1 | Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali. Con ciò si intendono regolamentate tutte quelle pratiche e precauzioni conseguenti al decesso di individui, sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita e la custodia delle spoglie mortali.

Art. 2 Competenze

1. Il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 3, della L.R. n. 33/2009 e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Se il Comune non gestisce in economia il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Aventi diritto alla sepoltura

1. Il Comune provvede a svolgere servizio di seppellimento nel Cimitero sito in via Ugo Foscolo.

2. Hanno diritto alla sepoltura nel cimitero di Torre Boldone:

- a) i defunti deceduti nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i defunti aventi al momento del decesso la residenza nel Comune;
- c) i defunti che abbiano coniuge o parenti e affini di 2° grado già sepolti presso il Cimitero comunale e la cui concessione o autorizzazione cimiteriale non sia scaduta al momento della richiesta;
- d) i defunti morti fuori dal Comune, ma che in vita abbiano avuto la residenza per 18 anni, anche non consecutivi, a Torre Boldone;
- e) i defunti che abbiano dovuto trasferire la residenza dal Comune di Torre Boldone ad altro Comune sede di Casa di Riposo od Istituto di Cura;
- f) i defunti aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata all'interno del Cimitero comunale;
- g) i defunti religiosi e religiose, nativi nel Comune e/o residenti alla nascita, non residenti e deceduti fuori dal Comune;
- h) i defunti, i resti mortali, ossei o le ceneri di defunti che abbiano parenti ed affini fino al IV grado residenti a Torre Boldone;
- i) i defunti aventi diritto per deliberazione della Giunta Comunale ove previsto nel presente Regolamento;
- j) i nati morti ed i prodotti di concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e s.m.i.;



- k) i resti mortali, i resti ossei e le ceneri dei defunti sopra elencati;
l) i defunti residenti in vita a Bergamo in via Martinella, via Lombardia e via Marzanica.

3. L'elenco sopra riportato può essere integrato e/o modificato dalla Giunta Comunale sulla base di ragioni debitamente motivate.

Art. 5 Servizio di accettazione defunti e registro cimiteriale

1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e resti ossei, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale della Direzione Generale Sanità della Giunta Regionale competente di cui all'art. 76, comma 1, lettera j), della L.R. n. 33/2009, così come modificato all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 4 del 04 marzo 2019.
 2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

Art. 6 Catasto cimiteriale

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
 2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
 3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che coincide con ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica.

Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - c) la natura e la durata della concessione;
 - d) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di defunti, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 7 Scadenziario delle concessioni

1. L'Ufficio comunale competente è tenuto a controllare la scadenza delle concessioni allo scopo di poter effettuare le operazioni di esumazione e/o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
 2. L'Ufficio comunale competente predispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza. Tale elenco viene pubblicato all'Albo pretorio *on line* e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.



2 | Cimiteri

Art. 8 Dotazioni cimiteriali

1. Nel cimitero sono o saranno individuati spazi o zone costruite da destinare o destinate a:

- sepolture a sistema di inumazione individuale con o senza soprantante copritomba e/o lapide;
- sepolture a sistema di inumazione individuale per inconsulti;
- sepolture a sistema di tumulazione individuale di feretri (ovvero loculi in concessione d'uso epigei od ipogei costruiti a spese del Comune);
- sepolture a sistema di tumulazione individuale per cassette di resti ossei (ovvero cellette ossario in concessione d'uso costruite a spese del Comune);
- sepolture a sistema di tumulazione individuale per urne cinerarie (ovvero nicchie cinerarie in concessione d'uso costruite a spese del Comune);
- sepolture interrate a sistema di tumulazione di due feretri (ovvero Tombe di famiglia interrate in concessione d'uso costruite o meno a spese del Comune);
- Cappelle di famiglia a sistema di tumulazione collettiva o familiare epigee ed ipogee (ovvero Cappelle in concessione d'uso o in proprietà perpetua costruite o meno a spese del Comune);
- Ossario Comune / Cinerario Comune;
- una Cappella per la celebrazione di funzioni religiose;
- servizi igienici per i visitatori;
- Giardino delle rimembranze;
- deposito mortuario;
- ufficio per il custode;
- spazi e locali tecnici / depositi.

2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste risulta dagli elaborati grafici del Piano Cimiteriale.

Art. 9 Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero non è prevista l'individuazione di reparti speciali destinati al seppellimento dei defunti ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri od ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. In via eccezionale, dei reparti speciali sono istituiti o possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o per persone residenti, native nel Comune, od aventi con esso particolare legame, che in vita si siano distinte per particolari meriti. In tal caso la Giunta Comunale potrà concedere l'utilizzo pari a 99 anni delle aree individuate, ma con manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle stesse a carico dei parenti dei defunti e/o aventi causa.

3. La Giunta Comunale potrà inoltre disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla sepolture di cadaveri, ceneri, resti mortali o resti ossei di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

4. All'interno del cimitero esiste una Cappella denominata "dei preti" data in uso alla Parrocchia e che raccoglie le spoglie degli ecclesiastici di Torre Boldone; le concessioni per la sepoltura di defunti, ceneri, resti mortali o resti ossei di religiosi e religiose aventi diritto sono disciplinate da apposito contratto sottoscritto dalle parti. Sotto il pavimento della cappella è collocato l'Ossario Comune che resta in dotazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 Ossario e Cinerario comune

1. Nel cimitero del Comune sono presenti un Ossario e un Cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed



ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il Cinerario e l'Ossario comune sono costituiti da due manufatti realizzati in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'Ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono conferite nel Cinerario comune.

Art. 11 Giardino delle rimembranze

1. Nel cimitero del Comune è individuato un Giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri.

Art. 12 Deposito mortuario

1. È prevista la realizzazione a norma di un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, con tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o del gestore del cimitero.



3 | Concessioni cimiteriali

Art. 13 Concessioni

1. La concessione di sepoltura cimiteriale è l'atto con il quale il Comune costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Essa si configura in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni, iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, o ad enti morali l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe stabilite con deliberazione dalla Giunta Comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

3. Le concessioni in uso di sepolture individuali, gli ossari e le nicchie cinerarie sono assegnate solo in presenza di feretro, cassetta di resti ossei o urna da tumularvi; non sono possibili le concessioni "a vivente".

4. Le concessioni in uso dei manufatti e aree sono rilasciate con pagamento del canone corrispondente, la cui tariffa è stabilita con delibera di Giunta Comunale, e riguardano:

A. SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE INDIVIDUALE DI FERETRI (LOCULI):

- capienza: un solo feretro, urne cinerarie e/o contenitori di resti ossei fino a capienza;
- durata: 35 anni, non rinnovabile;
- canone: differenziato a secondo della fila in cui è collocato il loculo in concessione:
 - fila 1 e 2 → 1,0 x tariffa base;
 - fila 3 → 0,8 x tariffa base;
 - fila 4 → 0,6 x tariffa base;
 - fila 5 → 0,4 x tariffa base.

B. SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE INDIVIDUALE DI URNE CINERARIE (NICCHIE CINERARIE):

- capienza: B1_nicchia singola, in cui è possibile tumulare una sola urna cineraria;
B2_nicchia multipla, in cui è possibile tumulare solo un contenitore di resti ossei e urne cinerarie fino a capienza;
- durata: 40 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 40 anni;
- canone: differenziato a secondo della fila in cui è collocata la nicchia in concessione:
 - fila 1 → 0,9 x tariffa base;
 - fila 2 e 3 → 1,0 x tariffa base;
 - fila 4 → 0,8 x tariffa base;
 - fila 5 → 0,6 x tariffa base;
 - fila 6 → 0,5 x tariffa base;
 - fila 7 → 0,4 x tariffa base;
 - fila 8 → 0,3 x tariffa base;
 - fila 9 → 0,2 x tariffa base.

C. SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE INDIVIDUALE DI CASSETTE DI RESTI OSSEI (CELLETTE OSSARIO):

- capienza: un solo contenitore di resti ossei;
- durata: 25 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 25 anni;
- canone: differenziato a secondo della fila in cui è collocata la celletta in concessione:
 - fila 1 → 0,8 x tariffa base;
 - fila 2 → 0,9 x tariffa base;
 - file 3, 4 e 5 → 1,0 x tariffa base;



- fila 6 → 0,8 x tariffa base;
- fila 7 → 0,7 x tariffa base;
- fila 8 → 0,6 x tariffa base;
- file 9 e 10 → 0,4 x tariffa base.

D. SEPOLTURE INTERRATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE (TOMBE DI FAMIGLIA):

- capienza: D1_Tombe di famiglia 'Lato Ovest Campo 32': due feretri, urne cinerarie e/o contenitori di resti ossei fino a capienza;
D2_Tombe di famiglia 'Lato Est Campo 10': due o quattro feretri (in base al tipo di sepoltura scelta dal concessionario), urne cinerarie e/o contenitori di resti ossei fino a capienza;
- durata: D1_ 'Lato Ovest Campo 32', 30 anni, rinnovabile una sola volta per altri 30 anni;
D2_ 'Lato Est Campo 10', 99 anni, rinnovabile una sola volta per altri 99 anni, oppure 50 anni, rinnovabile una sola volta per altri 50 anni;
- canone: stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.

E. SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE FAMILIARE O COLLETTIVA DI FERETRI (CAPPELLE DI FAMIGLIA):

- capienza: feretri, urne cinerarie e contenitori di resti ossei in base al contratto di concessione e al progetto presentato all'Ufficio Tecnico comunale;
- durata: 99 anni, rinnovabile una sola volta per altri 99 anni, oppure 50 anni, rinnovabile una sola volta per altri 50 anni;
- canone: stabilito nel bando pubblico di assegnazione al momento della disponibilità delle cappelle e/o delle aree su cui edificarle.

F. SEPOLTURE INDIVIDUALI A SISTEMA DI INUMAZIONE SENZA COPRITOMBA O LAPIDE:

- capienza: un solo feretro;
- durata: 20 anni, non rinnovabile;
- canone: esente, la sepoltura non è oggetto di concessione ma di autorizzazione. È prevista una tariffa quale rimborso spese per le operazioni di inumazione ed esumazione che rimangono a carico del Comune.

G. SEPOLTURE INDIVIDUALI A SISTEMA DI INUMAZIONE CON COPRITOMBA O LAPIDE:

- capienza: un solo feretro. È possibile l'inserimento nella sepoltura della sola urna cineraria del coniuge del defunto, purché posta all'interno di un cavedio al fine di evitare che materiali non biodegradabili contaminino il terreno;
- durata: 20 anni, non rinnovabile;
- canone: esente, la sepoltura non è oggetto di concessione ma di autorizzazione per la posa di copritomba e/o lapide. L'allestimento è a carico di chi ne faccia richiesta, previo pagamento della relativa tariffa, comprensiva di rimborso spese per inumazione ed esumazione a carico del Comune, e solo dopo presentazione all'Ufficio Tecnico del progetto. La tariffa per l'inserimento nella sepoltura dell'urna cineraria del coniuge è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

H. SEPOLTURE INDIVIDUALI A SISTEMA DI INUMAZIONE PER INCONVENTI:

- capienza: un solo feretro contenente i resti mortali derivanti da operazioni di estumulazione o esumazione ordinaria;
- durata: 5 anni, non rinnovabile;
- canone: esente, la sepoltura non è oggetto di concessione. È prevista la corresponsione al Comune di una tariffa unica per il pagamento delle spese delle operazioni di inumazione.



5. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decaduta della concessione. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione ed ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decaduta.

6. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale del cimitero, la realizzazione e la concessione degli spazi cimiteriali è trasferita al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e secondo criteri e tariffe stabiliti dal Comune, i quali dovranno sempre garantire pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

7. Alle sepolture private (Cappelle di famiglia) di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90 e dal Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022 e s.m.i. sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

8. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo che ne fissa anche il relativo canone, ed è stipulata, previa assegnazione del manufatto, da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, con spese a carico del concessionario.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti per defunti realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) i dati del/dei concessionario/i (nel caso di enti e collettività, del legale rappresentante *pro tempore*);
- d) i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) gli estremi di riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

10. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ceduta o commerciata, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

11. In via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo limitato, il Responsabile competente può autorizzare la tumulazione provvisoria dei feretri, cassette ossario e urne cinerarie in appositi loculi aventi le caratteristiche richieste dal Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

12. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta; in tali casi, il richiedente è esonerato dall'apposizione della relativa lapide.

13. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione del canone di utilizzo calcolato per il tempo di occupazione, nonché di quello per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva. Il canone di utilizzo sarà calcolato in mensilità partendo dal giorno di tumulazione provvisoria fino quello della successiva estumulazione, e le frazioni di mensilità saranno calcolate come intera mensilità.

14. Qualora alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria non si provveda alla sistemazione definitiva del defunto, verrà disposta la collocazione in campo ordinario di inumazione oppure in Ossario o Cinerario comune, con pagamento delle spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in ripristino della sepoltura utilizzata.



Art. 14 Turni di rotazione - Durata delle concessioni

1. Le autorizzazioni alla sepoltura a sistema di inumazione sono a tempo determinato e i turni di rotazione sono fissati a norma dell'art. 75, comma 9, lettera b), della L.R. n. 33/2009, così come segue:

- in 20 anni per le sepolture a sistema di inumazione con o senza soprastante copritomba e/o lapide, non rinnovabile;
- in 5 anni per le sepolture a sistema di inumazione individuale per inconsulti.

2. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel successivo comma 3, e comunque di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo; nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

3. La durata massima delle concessioni d'uso per le sepolture comunali è fissata:

- in 99 anni o 50 anni per le sepolture o aree destinate a sistema di tumulazione familiare o collettiva di feretri (Cappelle di famiglia e Tombe di famiglia poste nel 'Lato Est Campo 10'), rinnovabili una sola volta per altri 99 o 50 anni;
- in 30 anni per le Tombe di famiglia poste nel 'Lato Ovest Campo 32', rinnovabili una sola volta per altri 30 anni;
- in 35 anni per le sepolture a sistema di tumulazione individuale di feretri (loculi), non rinnovabili;
- in 25 anni per le sepolture a sistema di tumulazione individuale per cassette di resti ossei (cellette ossario), rinnovabili una sola volta per altri 25 anni;
- in 40 anni per le sepolture a sistema di tumulazione individuale per urne cinerarie (nicchie cinerarie), rinnovabili una sola volta per altri 40 anni.

Art. 15 Richiesta di sepoltura e criteri di assegnazione

1. Per la richiesta di sepoltura, gli interessati dovranno inoltrare regolare domanda indicando il tipo di sepoltura prescelta e l'impegno ad osservare le norme di polizia mortuaria vigenti e quelle di cui al presente regolamento; la richiesta sarà accompagnata, nei casi previsti dal presente regolamento, dalla ricevuta di versamento della tariffa vigente per il tipo di sepoltura richiesta.

2. Il trasferimento di un feretro da uno ad altro loculo è consentito, in presenza di feretro da tumulare, solo in caso di avvicinamento del coniuge, di parenti di 1° grado o di persone conviventi in vita, rinunciando alla concessione in essere senza riserve e con la detrazione, dall'importo da versare per il nuovo contratto, del 70% della parte di tariffa già versata e non più usufruita calcolata per gli anni di mancata sepoltura. Dovrà inoltre essere versato un rimborso spese per i costi di trasferimento del defunto. Il loculo libero entrerà nella piena disponibilità del Comune per ulteriore concessione a terzi.

3. È pure consentito l'avvicinamento del coniuge e/o di figli tumulati in altro Cimitero. In tali casi, la richiesta di avvicinamento deve essere contestuale alla nuova richiesta di concessione.

4. È consentito, in presenza di urna cineraria da tumulare, o già tumulata, nelle nicchie cinerarie con capienza multipla di urne, l'avvicinamento dell'urna cineraria del coniuge, di parenti di 1° grado o di persone conviventi in vita, rinunciando alla concessione in essere senza riserve e con la detrazione, dall'importo da versare per il nuovo contratto, o la restituzione, nel caso di contratto già in essere, del 70% della parte di tariffa già versata e non più usufruita, calcolata per gli anni di mancata sepoltura; dovrà inoltre essere versato un rimborso spese per i costi di trasferimento dell'urna. La nicchia libera entrerà nella piena disponibilità del Comune per ulteriore concessione a terzi.

5. Quanto previsto e descritto ai precedenti commi 2 e 4 è applicabile anche agli ossari.

6. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene in base alla data di presentazione della domanda di concessione. Per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse, la Giunta Comunale, con apposito atto di indirizzo, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, può stabilire altri criteri generali di assegnazione delle sepolture private nel cimitero comunale, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.



7. L'assegnazione della sepoltura è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, nella successione progressiva così stabilita:

- SEPOLTURE A SISTEMA DI INUMAZIONE CON O SENZA SOPRASTANTE COPRITOMBA E/O LAPIDE, l'assegnazione della sepoltura deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro in cui saranno suddivisi i campi e successivamente fila per fila;
- LOCULI INDIVIDUALI IN CONCESSIONE, in base alla richiesta e con tariffe diverse per ogni fila (vedi art. 13 del presente regolamento);
- CELLETTE OSSARIO IN CONCESSIONE, in base alla richiesta e con tariffe diverse per ogni fila (vedi art. 13 del presente regolamento);
- NICCHIE CINERARIE IN CONCESSIONE, in base alla richiesta e con tariffe diverse per ogni fila (vedi art. 13 del presente regolamento);
- CAPPELLE DI FAMIGLIA, la concessione di cappelle di famiglia, nei vari tipi, è data in ogni tempo secondo la disponibilità mediante bando pubblico nel quale saranno specificate le modalità e i criteri di assegnazione.

In particolare, avranno diritto alla partecipazione al bando per l'assegnazione di Cappelle di famiglia le seguenti categorie di persone:

- i cittadini residenti in Torre Boldone;
- le persone il cui coniuge o i cui parenti di 1° grado abbiano sepoltura presso il cimitero comunale e le cui concessioni non siano scadute alla data di presentazione della richiesta;
- le persone non residenti nel comune di Torre Boldone ma che abbiano avuto la residenza in esso per 18 anni anche non consecutivi.

In tali tombe avranno diritto alla sepoltura, oltre al richiedente, il coniuge, persone conviventi in vita, ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

- TOMBE DI FAMIGLIA, la concessione di tombe di famiglia è data, in ogni tempo, secondo la disponibilità; la Giunta Comunale stabilisce con propria delibera le modalità, i criteri di assegnazione e gli aventi diritto limitatamente alla prima sepoltura; avranno diritto alla successiva tumulazione oltre che il richiedente, il coniuge, persone conviventi in vita, nonché gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

8. La concessione in uso di aree per la costruzione di cappelle di famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità mediante bando pubblico nel quale saranno stabiliti i criteri, le modalità e gli aventi diritto all'assegnazione.

9. La dispersione delle ceneri sarà possibile all'interno del Giardino delle rimembranze o, nel rispetto della volontà manifestata dal defunto ai sensi dell'art. 3, lettera c), della L. n. 130 del 30 marzo 2001 e s.m.i., nel Cinerario comune.

Art. 16 Diritto d'uso delle sepolture private (Cappelle di famiglia)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, del coniuge, dei conviventi in vita, nonché degli ascendenti e dei discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, salvo diversa disposizione del concessionario all'atto della sottoscrizione della concessione.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

3. Nei casi previsti dal comma 1 e dal comma 2, il diritto d'uso si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro ed ogni sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario con un'apposita dichiarazione da presentare all'ufficio comunale.



4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.

Art. 17 Successione delle concessioni

1. Il diritto della concessione d'uso delle sepolture private collettive o familiari può essere trasmesso, per eredità, ai legittimi successori dei concessionari, escluso ogni altro.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale competente.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni, notificate al Comune, per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Art. 18 Revoca delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate dal Funzionario competente, a seguito di indirizzo della Giunta Comunale formulato per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo defunto, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Art. 19 Decadenza ed estinzione delle concessioni

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate, o alla scadenza del rinnovo;
 - b) con la soppressione, anche parziale, di aree e manufatti del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 21;
 - c) con l'estinzione della famiglia di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 17;
 - d) per revoca per motivi di interesse pubblico, storico o artistico di cui all'art. 18;
 - e) per decadenza nei casi in cui la concessione sia oggetto di lucro e speculazione e quando non si sia realizzata la sepoltura entro i termini previsti (comma 5 dell'art. 13);
 - f) per decadenza nei casi di abbandono o rinuncia di cui all'art. 20;
 - g) per decadenza nel caso di cessione del diritto d'uso della sepoltura di cui al comma 4 dell'art. 16;
 - h) per decadenza quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui all'art. 22;
 - i) per decadenza quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo contrattuale previsto nell'atto di concessione, o qualora la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretro, ceneri o resti mortali, per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di inadempienza contrattuale è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo *on line* e nelle bacheche poste all'ingresso del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non dispongano, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi dei concessionari o aventi titolo e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente. La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento del funzionario competente. Pronunciata la decadenza della



concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione del cadavere, resti mortali, ossa o ceneri, rispettivamente in campi comuni di inumazione, in ossario/cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

3. Nel caso di estinzione della concessione, prima della scadenza gli interessati aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

4. Nel caso di estinzione della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, il Comune provvederà collocandoli in campi comuni per inumazione e/o nell'ossario/cinerario comune, rientrando nella piena disponibilità della sepoltura.

Art. 20 Rinuncia alla concessione, abbandono e mancato rinnovo

1. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale o collettiva, quando la sepoltura non sia stata occupata dal defunto o quando, essendo stata occupata, il defunto sia trasferito in altra sede, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti non spetta alcun rimborso, salvo il caso dell'art. 15, commi 2, 3, 4 e 5, e la sepoltura rientra tra le disponibilità del Comune, con libertà di concessione a chiunque. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.

2. Nel caso di rinuncia o abbandono di sepoltura privata collettiva o familiare già data in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, subentrando automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo stabilito secondo le tariffe vigenti.

3. Alla naturale scadenza della concessione, gli interessati aventi titolo dovranno confermarne il rinnovo. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi, la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

Art. 21 Modifica o soppressione parziale di aree e manufatti cimiteriali

1. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del presente Regolamento, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero, adeguamento e ristrutturazione delle sepolture esistenti o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata dal Funzionario competente a seguito di indirizzo della Giunta Comunale formulato per le motivazioni di cui al comma 1, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà informare il concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio e del cimitero, per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei defunti. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.



5. I monumenti e gli ornamenti funebri posti sulle sepolture esistenti nelle aree o i manufatti del cimitero da sopprimere o modificare restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nella nuova sepoltura o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.

6. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo o luogo pubblico a sua scelta.

Art. 22 Manutenzione

1. I concessionari delle sepolture mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse indispensabili od opportuno prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Il concessionario è altresì tenuto alla conservazione e regolarizzazione della vegetazione eventualmente messa a dimora.



4 | Polizia dei cimiteri

Art. 23 Orario di visita al cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario, variabile stagionalmente, fissato con Decreto Sindacale, che sarà affisso all'ingresso del cimitero e presso l'ufficio addetto ai servizi cimiteriali.

Art. 24 Disciplina dell'ingresso e condotta all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per il servizio del medesimo.

2. I veicoli adibiti al trasporto dei portatori di handicap potranno accedere al Cimitero solo previa autorizzazione scritta del Sindaco.

3. È vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche tenuti al guinzaglio, salvo le persone accompagnate da animali da assistenza, come i cani guida per non vedenti o i cani da supporto per persone con disabilità;
- alle persone in stato di ubriachezza;
- alle persone vestite in modo indecoroso;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 10, quando non siano accompagnati da adulti.

4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il decoro del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- usare strumenti di diffusione sonora, salvo che in occasione di riti funebri e celebrazioni religiose;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi, materiali od oggetti votivi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri interni ed esterni del cimitero;
- passare attraverso i campi e calpestare sepolture e aiuole;
- sedere sulle sepolture e scrivere su di esse;
- l'offerta di servizi o di oggetti;
- distribuire indirizzi o volantini pubblicitari, raccogliere petizioni;
- chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni per la Commemorazione dei Defunti, senza l'autorizzazione del Sindaco;
- qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
- riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta fornitrice o produttrice; eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- qualsiasi forma pubblicitaria.

5. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

6. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto, offensivo nei riguardi del culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose della religione professata dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.



Art. 25 Celebrazioni

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.



5 | Personale addetto al cimitero

Art. 26 Personale addetto

1. Alle operazioni di inumazione/tumulazione ed esumazione/estumulazione dei defunti provvede personale addetto appositamente incaricato.
2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i defunti alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, esumare e trasportare i defunti di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito.
3. Il personale addetto al servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda la manutenzione di edifici, viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - dall'ufficio Servizi Cimiteriali per la tenuta dei registri di sepoltura e per i servizi funebri.

Art. 27 Responsabile del servizio di polizia mortuaria e di custodia

1. In caso di gestione diretta del cimitero da parte del Comune, il servizio di polizia mortuaria e di custodia del cimitero è assicurato da dipendenti comunali.
2. Il responsabile del servizio di custodia:
 - a) ritira e conserva presso l'archivio del cimitero l'autorizzazione alla sepoltura;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro cimiteriale di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - c) è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sui defunti operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
 - d) ritira l'apposita autorizzazione al trasporto, rilasciata dal Sindaco o suo delegato, all'incaricato del trasporto di un cadavere;
 - e) assiste alle esumazioni straordinarie previste dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione e sui trasporti in genere;
 - f) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - g) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, ecc.;
 - h) impedisce che, senza avviso o autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - i) prepara le fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.

Art. 28 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza delle presenti norme, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero, segnalando al responsabile dei servizi di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla dignità del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;



- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inherente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave o illecito di altra natura, la contravvenzione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dalle presenti norme costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
6. L'impiego di personale addetto al cimitero è incompatibile per coloro che abbiano vincoli di parentela od affinità, sia in linea retta che collaterale, sino al 6° grado, con personale, titolari o familiari di ditte svolgenti attività funebre.



6 | Imprese e lavori privati

Art. 29 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie che non siano di competenza del Comune o del gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Il personale delle imprese deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 24 in quanto compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 30 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di Tombe di famiglia, Cappelle di famiglia o, in generale, di sepolture private o quando l'entità e la tipologia dei lavori lo richieda, l'impresa deve recingere il cantiere a regola d'arte per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente a seconda della tipologia di rifiuto. In tutti i casi l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 31 Circolazione di automezzi e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del competente ufficio comunale e conformemente a quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, residui di lavorazioni, ecc..

Art. 32 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei cimiteri è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale e non può eccedere l'orario di apertura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Art. 33 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Le imprese, in occasione della Commemorazione dei Defunti, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, ecc., sistemando il cantiere col decoro dovuto alla festività.

Art. 34 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.



7 | Edilizia cimiteriale

Art. 35 Manufatti cimiteriali ed ornamenti

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono autorizzati dall'organo competente in conformità alle previsioni del Piano Cimiteriale e alle relative Norme Tecniche di attuazione. Gli eventuali interventi di modifica, restauro o ristrutturazione di quanto già permesso o posto in essere devono essere parimenti autorizzati.
2. I concessionari delle sepolture mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione a norma dell'art. 19.
3. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, iscrizioni, croci, monumenti, ricordi, simboli, lampade votive, decorazioni e abbellimenti, secondo forme, misure, colori e materiali che siano rispettosi del carattere del cimitero e conformi ai criteri generali stabiliti nelle Norme Tecniche del Piano Cimiteriale. È vietato qualsiasi utilizzo dell'interspazio tra le sepolture.
4. Verranno rimossi gli elementi copritomba che non rispettino le disposizioni previste dal presente Regolamento.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero; è altresì vietata la posa di oggetti o vasi dando impedimento all'utilizzo delle scale.
6. Si consente il collocamento di fotoriproduzioni, purché eseguite su supporti non facilmente deperibili in grado di garantirne la permanenza nel tempo.
7. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui e che tali essenze al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite all'art. 42; il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli elementi quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dai copritomba concessi.
8. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti, possibilmente, non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile comunale competente li fa togliere o sradicare. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile.
9. Il Custode provvederà a togliere d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, gli abbellimenti e gli ornamenti indecorosi, non curati o in cattivo stato a causa di mancata o insufficiente manutenzione o che si estendano al di fuori dei copritomba concessi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida di un periodo di 30 giorni e gli aventi causa saranno tenuti a rifondere il Comune per eventuali spese sostenute.
10. Tutti gli aventi titolo devono provvedere ad una costante cura e pulizia delle sepolture.

Art. 36 Realizzazione di sepolture ed elementi accessori

1. Le sepolture destinate a tumulazione e ad inumazione dovranno avere le caratteristiche dimensionali e prestazionali e i requisiti tecnici specificati dalle Norme Tecniche del Piano Cimiteriale comunale. Analogamente gli elementi accessori alle sepolture, quali lapidi, copritomba e altri elementi decorativi o accessori dovranno avere le caratteristiche tecniche richieste dalle Norme Tecniche del Piano Cimiteriale comunale.

Art. 37 Lapi di chiusura dei loculi

1. La fornitura delle lastre o lapidi di chiusura dei loculi per la tumulazione di feretri, è effettuata da parte del Comune e risulta compresa nella tariffa di concessione d'uso della sepoltura.



Art. 38 Cippi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da una croce, fornita dal Comune e messa in opera dal gestore del cimitero subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, con spese a carico degli stessi, può essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità alle norme di cui all'art. 39, di un copritomba e/o di una lapide. In tal caso, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

Art. 39 Elementi copritomba e/o lapidi

1. La posa in opera del copritomba o della lapide sulle sepolture non dovrà avvenire prima del sesto mese dal giorno dell'inenumazione. Essa è a carico dei familiari interessati.

2. Sulla fossa, nei primi sei mesi dopo il decesso, il gestore del cimitero collocherà una targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni con l'indicazione di nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 40 Componenti accessori

1. L'applicazione di ricordi, decorazioni, abbellimenti, iscrizioni, fotografie, lumi votivi e vaschette portafori da porre sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie per urne cinerarie è regolata nell'atto di concessione e sarà a carico del concessionario che solleverà il Comune da ogni responsabilità conseguente alla loro installazione.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che nel cimitero o per determinate tipologie di tumulazione vengano installate vaschette portafori o lumi votivi quando, per le particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico.

Art. 41 Epigrafi

1. Ogni iscrizione o epigrafe deve contenere nome e cognome di ogni defunto, tumulato/inenumato nella sepoltura, data di nascita e di morte. Essa può contenere anche:

- rituali espressioni brevi, il cui testo deve essere consono al decoro e alla discrezione del luogo;
- il nominativo di altri defunti non presenti nella sepoltura solo se preceduto da diciture tipo "in ricordo di ..." o similari, ma comunque consono al decoro e alla discrezione del luogo.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Art. 42 Fiori e piante

1. La coltivazione di qualsiasi pianta o altra essenza vegetale, anche se a decoro delle sepolture, è ammessa purché le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione.

2. Sulle sepolture possono essere depositi fiori e corone, avendo cura che non invadano le tombe o gli spazi e passaggi attigui.

3. Sulle sepolture ad inumazione la coltivazione di piccole aiuole dovrà essere scelta e curata di modo che con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine e gli spazi di passaggio. Le



aiuole non potranno che occupare la superficie dei copritomba concessi e le essenze vegetali non potranno superare in altezza i cm 60. Nel caso di assenza di copritomba, le aiuole potranno occupare la sola superficie assegnata per la sepoltura equivalente a quella concessa per i copritomba.

4. Sono a carico dei concessionari le operazioni di tenuta e regolarizzazione del verde eventualmente posto sulla tomba; il controllo dello stato di manutenzione del verde verrà effettuato dal Responsabile del Servizio di Custodia.
5. Nel cimitero ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 43 Interspazi tra le tombe

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra i monumenti funerari o le sepolture in genere.



8 | Disposizioni varie e finali

Art. 44 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., o la costruzione di edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.
2. Le controversie che sorgono tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitiva risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione alle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 45 Sepolture in deroga

1. Nel cimitero comunale sono presenti alcune sepolture a sistema di tumulazione costruite dal Comune prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro e tali per cui il singolo loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Tali sepolture sono individuate dal Piano Cimiteriale comunale e, specificatamente, sono collocate nelle seguenti strutture:

- LOCULI: Campate Sud 19 – Sud 20 – Sud 21 – Sud 22 per la prima e seconda fila (di cui la prima interrata), per un totale di 40 sepolture.
2. Tali sepolture risultano di costruzione antecedente all'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022 e s.m.i. e sono comunque dotate di setti o pareti di separazione tra i feretri.
 3. Le sepolture che derogano all'art. 22, comma 2, del Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022 e s.m.i. saranno messe a norma con i seguenti tempi e modalità:
 - LOCULI campate Sud 19 – Sud 20 – Sud 21 – Sud 22 prima e seconda fila: non verranno più concesse nuove sepolture. Alla scadenza delle concessioni in essere verrà effettuata l'estumulazione dei feretri occupanti le sepolture; la prima fila interrata dei loculi resterà inutilizzata e messa fuori servizio, se del caso, con riempimento in materiale ghiaioso o altro ritenuto più idoneo; in seguito, solo le sepolture della seconda fila potranno essere riassegnate a chi ne faccia richiesta con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 46 Mutamento del rapporto concessorio

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla loro entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture in base alle norme di precedenti Regolamenti può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che la comprovano al fine di ottenere formale riconoscimento. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto di precedenti regolamenti è comunicato all'interessato e conservato presso il Comune.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto fino alla scadenza della concessione.



3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato, in qualsiasi epoca assegnate, sono tenuti a far fronte alle eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro della durata corrispondente ad una sepolture dello stesso tipo come stabilita dal presente Regolamento, in esenzione delle spese di cui sopra e senza oneri, salve le spese contrattuali. In tali casi, il Sindaco stabilisce le modalità e le procedure, ivi comprese le prestazioni che il Comune può fornire ai concessionari che vogliano trasformare la propria concessione da perpetua a tempo determinato. La nuova concessione del diritto d'uso sulla sepolture avrà decorrenza dalla data di stipula del nuovo contratto. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso la concessione rientrerà nella disponibilità del Comune.

Art. 47 Adeguamento dei turni di rotazione e della durata delle concessioni

1. Per le concessioni di loculi di durata trentennale non ancora scadute all'entrata in vigore del presente Regolamento, potrà essere chiesto il rinnovo per una durata di anni 5. In tal caso il canone da corrispondere ammonterà a 1/7 della tariffa in vigore alla data del rinnovo.
2. Per le concessioni in essere rilasciate per 2 loculi di durata trentennale, prenotati ed occupati successivamente, potrà essere chiesto il rinnovo anche di un solo loculo fino al raggiungimento di 35 anni di tumulazione dell'ultima sepolture. In tal caso il canone da corrispondere ammonterà a 1/35 della tariffa in vigore alla data del rinnovo per ogni anno di rinnovo concesso.
3. Per le concessioni di loculi di durata trentennale, prenotati e non occupati allo scadere del contratto, non potrà essere chiesto il rinnovo.
4. Per le autorizzazioni alla posa di lapidi e/o copritomba su sepolture individuali a sistema di inumazione della durata di anni dieci non ancora scadute all'entrata in vigore del presente Regolamento potrà essere chiesto il rinnovo per una durata di anni dieci. In tal caso il canone da corrispondere ammonterà a 1/2 della tariffa in vigore alla data del rinnovo.

Art. 48 Divieto di rinnovo

1. Nel caso in cui il Comune riscontri la necessità di effettuare lavori di demolizione e ricostruzione, o lavori di ristrutturazione di campate dei loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie, potrà vietare il rinnovo dei contratti di concessione in essere relativi a tali campate.

Art. 49 Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - orari di svolgimento dei servizi;
 - orari di arrivo ai cimiteri;
 - giorni di sospensione dell'attività funebre.

Art. 50 Gestori cimiteriali diversi dal Comune

1. Gli eventuali affidatari della gestione del cimitero sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal contratto di servizio.
2. Nel contratto di servizio, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.



Art. 51 Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge o diversa specifica sanzione già indicata nel testo, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento Comunale e degli obblighi ivi richiamati si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.).
2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.
3. L'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non esonerà il responsabile della violazione dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

Art. 52 Sepoltura di animali di affezione

1. La sepoltura dell'urna cineraria di un animale d'affezione è consentita nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa regionale vigente alla quale si rinvia.

Art. 53 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si richiamano i contenuti del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 e s.m.i., del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e s.m.i., del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 e s.m.i., della L. n. 130 del 30 marzo 2001 e s.m.i., del Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022 e s.m.i. e della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i..

Art. 54 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000.